

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
AI SENSI DEGLI ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

(UTG di Cremona - Ufficio Cittadinanza - 0372.488.426 o 488.417 dalle 12 alle 13,30)
Orari pubblico: mercoledì dalle 9.00 alle 16.30 (lunedì e martedì su appuntamento dalle 9 alle 12)
nei mesi di luglio ed agosto : mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì e venerdì chiuso al pubblico

Addetti :

Marisa PREZIUSO marisa.preziuso@interno.it

Andrea Luigi PERSICO andrealuigi.persico@interno.it

L'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica.

Il richiedente dovrà registrarsi sul portale dedicato alla procedura <https://cittadinanza.dlci.interno.it> e compilare la domanda utilizzando le credenziali d'accesso ricevute.

Successivamente, potrà trasmettere la domanda in formato elettronico. Alla richiesta in bollo (€ 16,00) vanno allegati i sottoindicati documenti:

- atto di nascita completo di tutte le generalità*
- certificato penale del paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*

I documenti formati all'estero debbono essere legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente o corredati da apposita "apostille" per quei paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aja del 5/10/1961

- ricevuta di versamento del contributo di 250,00 € sul C/C postale n. 809020
- requisito del possesso del livello B1 del QCER di conoscenza della lingua italiana, che dovrà essere comprovata all'atto di presentazione dell'istanza attraverso il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa, gli interessati potranno produrre una apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza di lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai suddetti Ministeri, e nella specie: Università per gli stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri e la connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
 - Ove il titolo di studio o la certificazione siano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario o di un ente privato dovrà esserne prodotta una copia autentica.
 - Da tale onere di attestazione sono esonerati coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione ex art.4bis D. Lgs. 286/98 e D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo decreto legislativo, i quali dovranno solo fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del titolo di soggiorno in corso di validità;
- **redditi degli ultimi tre anni (CUD o 730).**

*In caso di riconoscimento dello status di rifugiato e di impossibilità di produrre il certificato, si può sostituire lo stesso con un atto di notorietà (al posto dell'atto di nascita) e una dichiarazione sostitutiva di certificazione (al posto del certificato penale)

Si fa presente che i documenti in originale o in fotocopia autenticata redatti in lingua straniera dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La traduzione è da intendersi:

- quella redatta dall'Autorità consolare dello stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il Governo italiano;
- quella redatta dall'Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il certificato;
- quella redatta da un perito traduttore, che non può mai essere l'interessato, ed asseverata presso la Cancelleria Civile del Tribunale competente per territorio.